

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza ex art. 700 c.p.c. e con istanza ex art 151 c.p.c.

Per la sig.ra **NARDONE Veronica** (C.F. NRDVNC81E42A539G) nata a Badia Polesine (RO) il 02/05/1981 e res.te in Formia (LT) alla via Acqualonga, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto nello studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

3) Ambito Territoriale per la Provincia di Latina (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Legnano n. 34, 04100 Latina, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti*



oggetto: impugnazione punteggio graduatoria scolastiche – attribuzione contratto a tempo indeterminato – risarcimento danno – condanna generica

PREMESSO

IN FATTO

La ricorrente, attualmente in servizio con incarico fino al 30 giugno per 12 ore settimanali presso l'I.C. "Pollione" di Formia (LT) ([all.to 1](#)) è inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di Latina per i seguenti posti/classi di concorso: comune scuola materna (AAAA), comune scuola elementare (EEEE), sostegno scuola materna (ADAA), sostegno scuola elementare (ADEE), Filosofia e scienze umane nella scuola superiore (A018), Teoria e tecnica della comunicazione nella scuola superiore (A065), Personale educativo nei convitti (PPPP).

Le GPS, istituite nel 2020, sono graduatorie costituite da due fasce, distinte in posto comune e sostegno per ogni grado di scuola e per ogni classe di concorso, nelle quali sono inseriti i docenti aspiranti a posti ad incarichi di supplenza (secondo quanto si dirà più avanti).

Ai sensi dell'art. 399, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) (T.U. in materia di istruzione) *"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*. Dunque, secondo il citato disposto normativo, possono aspirare all'assunzione in ruolo nelle procedure annuali assunzionali ordinarie i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (da ora GaE9 e nelle graduatorie dei concorsi ordinari, ma non è prevista la nomina in ruolo dei docenti inclusi nelle GPS.

Dette graduatorie si aggiornano ogni due anni e, in occasione dell'aggiornamento periodico, possono inserirsi nuovi aspiranti, mentre i docenti già inseriti provvedono ad aggiungere il punteggio maturato successivamente al precedente aggiornamento, che viene ricalcolato dal sistema informatico sulla base delle tabelle di valutazione allegate all'ordinanza ministeriale che disciplina il medesimo aggiornamento.



Così come previsto dall'ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 ([all.to 2](#)), recante le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* per il biennio 2022/23 e 2023/24, in data 26/05/2022 la dott.ssa Nardone provvedeva ad inoltrare, attraverso il sistema Istanze on line predisposto dal MIUR, rituale istanza (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7375627.26-05-2022.) ([all.to 3](#)) con cui chiedeva la valutazione di tutti i titoli, di accesso, culturali e di servizio, posseduti alla data di presentazione della domanda, con riferimento a tutte le graduatorie in cui la stessa era inserita.

Con D.D. n. 7712 del 01/08/2022 ([all.to 4](#)), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, provvedeva a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022, le GPS definitive della provincia di Latina per posto comune e per posto di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La ricorrente veniva inserita con il seguente punteggio:

AAAA: prima fascia, punti 134,50

ADAA: prima fascia, punti 71,00

EEEE: prima fascia, punti 164,50

ADEE: prima fascia, punti 89,00

A018: seconda fascia, punti 74,50

A065: seconda fascia, punti 74,50

Immediatamente, la ricorrente si avvedeva che il punteggio che le era stato attribuito per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE) era errato, in quanto notevolmente inferiore a quello correttamente spettante sulla base delle tabelle di valutazione allegate all'O.M. 112/2022.

Invero, in luogo di punti 71,00 su posto ADAA, le sarebbero spettati 149,50 punti e, in luogo di punti 89 su posto ADEE, le sarebbero spettati 161,50 punti.

In data 02/08/2022, quindi, la ricorrente presentava a mezzo pec reclamo all'Ufficio Scolastico provinciale di Latina ([all.to 5](#)) al fine di ottenere la rettifica del punteggio per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia e per il posto di



sostegno della scuola primaria. Tuttavia, nonostante la regolare protocollazione dell'istanza ([all.to 6](#)), il reclamo veniva totalmente ignorato dagli organi competenti.

Invero, in data 23/08/2022, con D.D. 9093 ([all.to 7](#)), l'Ufficio Scolastico di Latina, preso atto degli errori commessi nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie pubblicate il 01/08/2022, in parziale rettifica del D.D. n. 7712 del 01/08/2022, ripubblicava le GPS per tutte le classi di concorso, per posto comune e posto di sostegno.

Ebbene, presa visione di dette graduatorie, la ricorrente si avvedeva non solo del fatto che il suo reclamo non era stato accolto, ma che addirittura il punteggio attribuito era stato ulteriormente ridotto.

In particolare, su posto ADAA le erano stati attribuiti 68,00 punti (in luogo di 149,50 punti) e su posto ADEE le erano stati attribuiti 86,00 punti (in luogo di 161,50 punti).

Tempestivamente, in data 24/08/2022 la ricorrente presentava ulteriore reclamo all'Ufficio Scolastico di Latina ([all.to 8](#)), anche questo ritualmente protocollato ([all.to 9](#)).

Tuttavia, anche questo ulteriore reclamo non sortiva alcun effetto ed, nell'ultima ripubblicazione delle GPS, avvenuta con D.D. 9571 del 31/08/2022 ([all.to 10](#)), con cui l'Ufficio Scolastico di Latina apportava ulteriori rettifiche dovute ad anomalie del sistema informatico di gestione delle graduatorie ed escludeva gli aspiranti privi dei requisiti previsti, il punteggio attribuito alla dott.ssa Nardone su posto di sostegno scuola infanzia e su posto di sostegno scuola primaria era nuovamente errato, in quanto le veniva confermato il punteggio attribuito con il D.D. 9093 del 23.08.2023, **ossia 68,00 punti su ADAA (in luogo di 149,50 punti) e 86,00 punti su ADEE (in luogo di 161,50 punti).**

Peraltro, la conseguenza di questa deteriore attribuzione del punteggio si palesa particolarmente grave, atteso che essa ha determinato la collocazione della ricorrente in una posizione notevolmente più bassa nelle rispettive graduatorie (ADAA e ADEE), e conseguentemente ha cagionato **la perdita del posto di ruolo** in favore della comparente a decorrere dall'a.s. 2022/23.

Invero, con D.D. n. 9165 del 24.08.2022 ([all.to 11](#)), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina pubblicava gli elenchi dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato, finalizzata all'assunzione in ruolo ai sensi



dell'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, dall'articolo 5 *ter* del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Ebbene, in detti elenchi venivano individuati quali destinatari di proposta di assunzione per posto di sostegno scuola primaria (ADEE) gli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Latina con il punteggio minimo di 154,00 punti¹. Sicché appare evidente che se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio corretto di 161,50 punti nella graduatoria di sostegno della scuola primaria, ella avrebbe conseguito l'agognato contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciononostante, la dott.ssa Nardone, nella speranza di rientrare nel contingente degli aspiranti destinatari di proposta di assunzione *ex* art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, come prorogato dall'art. 5 *ter* D. L. n. 228/ 2021, conv. in L. n. 15/2022, presentava comunque domanda ([all.to 12](#)) per partecipare alle operazioni di immissione in ruolo con chiamata da GPS per posto di sostegno, esprimendo le preferenze per la scelta delle sedi, rimanendo tuttavia esclusa dall'assunzione in ruolo.

In siffatta situazione, considerato che i plurimi tentativi di risoluzione bonaria della questione si sono rivelati del tutto vani, per cui questa difesa chiede sin da ora all'ill.mo Giudice di valutare tale condotta anche ai fini della condanna alle spese in ipotesi di soccombenza della controparte, parte ricorrente è costretta ad adire le vie legali con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Al fine di individuare il Giudice munito di giurisdizione nel caso che qui ci occupa ed, in particolare, di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, occorre preliminarmente chiarire il *petitum* e la *causa petendi* oggetto del presente ricorso.

¹ La docente Bencivenga Anna, assunta con soli punti 86,00, ha usufruito del beneficio del diritto alla riserva di posti di cui alla di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.



Il *thema litis* è il riconoscimento in favore dell'odierna ricorrente del punteggio corretto nelle GPS e, dunque, l'accertamento del diritto soggettivo della dott.ssa Nardone alla sua corretta collocazione nelle GPS, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti.

Per giurisprudenza consolidata *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”* (ordinanza delle SS.UU. n. 16756 del 23.7.2014).

Proprio con riguardo alla questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice adito, in controversie relative all'inserimento nelle GAE da parte di diplomati magistrali, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25846 del 15.12.2016.

In particolare, nella predetta sentenza viene affermato che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria,*



ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario..." (In senso conforme, Cass. SS.UU. 17123 del 26/06/2019).

Peraltro, in merito alla richiesta di collocamento di un docente nelle GPS il Tar Lombardia con Decreto n. 334 del 2020 ha stabilito che *"La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011 n.11, TAR Emilia Romagna 11 aprile 2017 n. 134, TAR Piemonte Sez. II 5 agosto 2016 n. 1110)"*.

Come sostenuto proprio dall'intestato Tribunale *"Tali principi sono applicabili anche quando, come nel caso di specie, la controversia verta sul corretto posizionamento dell'aspirante nelle graduatorie provinciali per le supplenze, stante la piena assimilabilità della procedura di formazione delle due graduatorie: si tratta di procedura estremamente semplice e connotata da automatismo, consistendo la stessa unicamente nella determinazione del punteggio conseguibile da ciascun aspirante, in base ai titoli che il medesimo indichi di possedere con la propria domanda di inserimento in graduatoria, con valutazione della pubblica amministrazione che non implica esercizio di discrezionalità, ma il mero raffronto tra quanto dichiarato dall'istante e i punteggi indicati negli allegati dei decreti ministeriali che danno avvio alla procedura (cfr. Trib. Venezia n. 431 del 24.6.2021)"* (Tribunale di Cassino, sent. n. 7974 del 06/09/2021, [all.to 13](#)).

Ciò posto, non può sottacersi poi l'ulteriore circostanza che l'art. 2, comma 4 *ter*, D.L. 08/04/2020, conv. con modificazioni dalla L. 06/06/2020, n. 41, ha istituito le GPS, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e l'art. 3, comma 3, del suindicato D.L. ha previsto che *"Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, se posizioni e le eventuali*



precedenze, sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda “.

“Tanto premesso è evidente che, ai sensi dell'art. 3, co. 3 sopra richiamati, nel caso di specie non si attiva alcuna procedura di tipo selettivo ma viene a formarsi un elenco da cui discende il diritto degli aspiranti, in primis, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli posseduti e dichiarati e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato con l'istituzione scolastica rispetto ai soggetti che risultino collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto.

Ne discende che l'inserimento e la graduazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) degli aspiranti avviene sulla base del possesso dei titoli di cui all'O.M. 60/2020, con la conseguenza che la posizione soggettiva legittimamente postulata dal ricorrente, non può essere inquadrata nella categoria degli interessi legittimi quanto piuttosto i quella di diritto soggettivo, atteso che l'assenza del bando, di una procedura di valutazione e soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie al di fuori della materia concorsuale, con conseguente attrazione della materia de quo nella sfera di competenza del giudice ordinario” (Tribunale di Brindisi, ord. del 21/04/2021, [all.to 14](#)).

Sul punto, in senso conforme, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto la sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario in tema di errori nell'attribuzione dei punteggi nelle GPS, declinando così la propria giurisdizione.

Invero, con sentenza n. 1461 del 01/03/2022, i Giudici di Palazzo Spada, nel giudicare un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, dopo aver richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite come sopra riportato, chiariscono che *“In definitiva, la giurisdizione dipende dal petitum sostanziale oltre che dalle caratteristiche della procedura adottata (concorsuale o non). Il Collegio ritiene che nel caso in esame i due criteri individuati dalla giurisprudenza per la definizione della giurisdizione convergano nel senso di riconoscere la sussistenza della giurisdizione ordinaria.....(omissis).....*



Dunque non sono ravvisabili nel caso di specie elementi valutativi dell'amministrazione, tali da configurare come discrezionale l'attività preordinata alla formazione delle graduatorie, cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della richiedente, rivendicando, invece, l'appellante il diritto all'attribuzione di un punteggio che le spetterebbe per i titoli effettivamente posseduti e che l'amministrazione non ha computato esclusivamente, stando al petitum sostanziale, per una disfunzione del sistema telematico di inserimento delle domande.

2.3. Per ciò che si riferisce alla qualificazione della procedura, si deve precisare - circostanza non decisiva nel caso esaminato nella sentenza n. 2007/2021 che atteneva all'interpretazione del bando data dall'amministrazione - che l'ordinanza n. 60/2020, con sensibile differenza rispetto al passato, non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma affida tale valutazione in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza n. 60 e, successivamente, agli uffici scolastici provinciali i quali, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria; i punteggi attribuiti ai titoli non vengono, pertanto, assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all'ordinanza.

Non sembra al Collegio che la formazione con tali modalità delle graduatorie sia idonea ad escludere la tradizionale qualificazione della procedura come concorsuale - per cui non si ravvisa alcuna discontinuità rispetto al precedente della Sez. VI n. 2007/2021 - ma è indubbio che tale selezione di personale per le graduatorie di istituto, per come va configurandosi, per l'automatismo che la caratterizza, attenui nella valutazione dell'amministrazione i significativi margini di discrezionalità in passato riconosciuti (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230).

Come già visto, l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati e non svolge valutazioni discrezionali di tipo comparativo.

Sicché, anche volendo ritenere che la indizione della procedura a mezzo di un bando discrezionalmente confezionato dalla pubblica amministrazione per la



selezione di personale in numero definito di posti sia sempre qualificabile come un concorso (in ordine al quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo), nel caso di specie, alla stregua del petitum sostanziale, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi.

2.4. Può farsi applicazione dell'insegnamento ritraibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice sulla generale azionabilità del "diritto al lavoro".

Secondo Cass. S.U., 28 maggio 2007, n. 12348 la disposizione dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati.

La vicenda esaminata nel caso di specie, riguardante la mancata attribuzione di punteggio per titoli posseduti a causa di una disfunzione del sistema telematico di inserimento delle domande, spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie”.

Dunque, in conclusione, stante il granitico surriferito orientamento della giurisprudenza ordinaria e della giurisprudenza amministrativa in tema di giurisdizione sugli errori di punteggio nelle GPS, la giurisdizione nel caso *de quo*, è con tutta evidenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

B) SULLA COMPOSIZIONE DELLE GPS E SULLE PROCEDURE ASSUNZIONALI.

Preliminarmente, al fine di rappresentare correttamente l'ingiustizia e l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Ministero convenuto con gli atti impugnati, nonché la gravità degli effetti di tali atti, pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato l'aggiornamento dei punteggi nelle GPS per il biennio 2022/23 e 2023/24, nonché le procedure straordinarie di assunzione in ruolo da GPS.



In fase di prima applicazione le GPS, istituite dall'art. 2, comma 4 *ter*, D.L. 08/04/2020, conv. con modificazioni dalla L. 06/06/2020, n. 41, sono state oggetto di disciplina da parte dell'O.M. 60/2022 la quale ha regolamentato le GPS per il biennio 2020/2022.

Per il successivo biennio 2022/24 le GPS sono state regolamentate dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, la quale, nel recare la normativa relativa alle *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle GaE, anch'esse costituite su base provinciale (art. 2). Dunque secondo le disposizioni citate e tenuto conto anche del disposto dell'art. 399, comma 1, del D.Lgs 297/1994, sopra riportato, i docenti inseriti nelle GPS possono aspirare unicamente ad incarichi di supplenza (essendo l'assunzione in ruolo riservata ai soli docenti inseriti nelle GaE e nelle graduatorie di merito dei concorsi).

Per le supplenze temporanee e in caso di esaurimento e di incapacienza delle GPS per la copertura di supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche si attinge dalle graduatorie di Istituto, costituite nei singoli Istituti Scolastici dai docenti che hanno avanzato domanda di inserimento nelle GPS (la I e la II fascia delle GPS corrispondono rispettivamente alla II e III fascia delle graduatorie di Istituto).

Le GPS sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni: 2022/2023 e 2023/2024.

L'art. 3, comma 10, dell'Ordinanza n. 112/2022, dispone che *“10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;



b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

- i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado*
- ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.*

Ebbene, la dott.ssa Nardone, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno di cui all'art. 13 del D.M. n. 249/2010, così come dichiarato nella domanda informatizzata di aggiornamento delle GPS presentata con modalità telematiche secondo il disposto dell'art. 7 dell'O.M. n. 112/2022 in data 26/05/2022 (in atti), veniva inserita nelle GPS per posti di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e della scuola primaria (ADEE).

Nella medesima domanda informatizzata la ricorrente dichiarava, altresì, oltre al titolo di accesso, tutti i titoli culturali e di servizio posseduti alla data del 26/05/2022 e valutabili, quanto al posto di sostegno nella scuola infanzia e primaria, ai sensi della Tab. A/7 allegata all'O.M. 112/2022 (art. 8 O.M. cit).

Si è detto che le GPS, a differenza delle GAE, non consentono di partecipare alle operazioni annuali di immissione in ruolo, ma solo all'attribuzione di incarichi di supplenza (fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche), così come disciplinati dall'art. 12 dell'O.M. 112/2022 (e nel biennio precedente dall'art. 12 dell'O.M. 60/2020).

Tuttavia, l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle*



graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Dunque, per l'a.s. 2021/2022 è stata prevista una procedura straordinaria assunzionale che ha consentito agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS, per posto comune (in possesso anche di tre annualità di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi 10 anni oltre quello in corso) e per posto di sostegno, di ottenere incarichi a tempo determinato finalizzati all'assunzione in ruolo, sui posti rimasti disponibili dopo le assunzioni da concorso ordinario e da GaE.

Ai sensi del medesimo art. 59, inoltre, “6. *Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.*

7. *Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.*

8. *In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.*

L'art. 5 *ter* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, rubricato “*Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità*”, ha disposto che “1. *Al fine di*



sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Dunque, anche per l'a.s. 2022/23 è stata prevista una fase straordinaria di assunzioni in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 *ter* del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato la procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, limitatamente ai docenti inseriti nella prima fascia delle GPS su posti di sostegno (non è stata invece prorogata la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per gli aspiranti inseriti nelle GPS su posto comune).

Sulla base di tali premesse normative la ricorrente, inserita nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno di scuola primaria (ADEE) e di scuola dell'infanzia (ADAA), presentava domanda per partecipare alle operazioni straordinarie assunzionali come sopra meglio descritte. Tuttavia, a causa dell'illegittima condotta del Ministero resistente nella valutazione dei titoli posseduti dall'odierna istante (secondo quanto si dirà analiticamente al successivo punto C), la stessa rimaneva esclusa dalla procedura di assunzione a tempo indeterminato, rimanendo così irrimediabilmente e ingiustamente pregiudicato il proprio diritto costituzionale al lavoro.

C) SULLA CORRETTA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI E DICHIARATI DALLA RICORRENTE.

Passando, poi, a quanto costituisce oggetto del presente ricorso, la contestazione verte sulla corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, così come dichiarati nella domanda presentata telematicamente in data 26/05/2022, nonché sull'esatto punteggio alla stessa spettante. Punteggio che sarebbe stato idoneo a consentirle di rientrare, come già anticipato nelle premesse in fatto, nel



contingente degli aspiranti destinatari di proposta di assunzione *ex art.* 59, comma 4, D.L. 73/2021, come prorogato per l'a.s. 2022/23.

L'art. 3 dell'O.M. n. 112/2022 dispone che *“3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda”*.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 *“5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*.

Orbene, nella domanda presentata 26/05/2022 ([all.to 3](#)), la ricorrente dichiarava tutti i titoli posseduti, per tutte le classi di concorso e posti (sostegno e comune) in cui era inserita, al fine di ottenerne la corretta valutazione e, conseguentemente vedersi assegnato l'esatto punteggio in occasione della pubblicazione della graduatoria finale.

Tuttavia, si è detto che in tutte e tre pubblicazioni delle GPS della provincia di Latina il punteggio per il posto di sostegno di scuola dell'infanzia (ADAA) e per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE) era totalmente errato, in quanto notevolmente più basso rispetto a quello spettante in base alla tabella di



valutazione dei titoli, allegata all'O.M. 112/2022, ossia la Tab. A/7 che reca la "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado" ([all.to 15](#)).

Nello specifico, quanto al posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA), l'Ufficio Scolastico convenuto attribuiva punti 68,00, mentre alla ricorrente, sulla base della Tab. A/7, spettano punti 149,50, secondo la seguente specifica:

TIPOLOGIA	PUNTI
<u>TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.1</u> (dichiarato a pag. 6 della domanda): Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, con votazione 100/100 (Tab. A/7 Sez. A.1, pag. 1)	24
<u>DETTAGLIO TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.2</u> (dichiarato a pag. 6 della domanda): Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato (Tab. A/7, Sez. A.2, pag. 1)	12
<u>ABILITAZIONE SU POSTO O CLASSE DI CONCORSO PER LO SPECIFICO GRADO, SEZ. A.1</u> (dichiarato a pag. 2 della domanda): Laurea scienze formazione primaria quinquennale <i>ex</i> D.M. 249/2010 (Tab. A/7, Sez. B.1, pag. 1, che richiama la Tab. A/1, Sez. A.1, all.to 16)	11
<u>DETTAGLIO TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.2</u> (dichiarato a pag. 2 della domanda): Abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 (Tab. A/7, Sez. B.1, pag. 1, che richiama la Tab. A/1, Sez. A.2.b)	72
<u>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</u> (dichiarate a pag. 22 della domanda): ECDL (Tab. A/7, Sez. B.17, pag. 2)	0,5
<u>TITOLI DI SERVIZIO</u> (dichiarati a pag. 26-55 della domanda): - a.s. 2017/18, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola	



primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3)	6
- a.s. 2018/19, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3)	6
- a.s. 2019/20, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3)	6
- a.s. 2020/21, mesi 6, servizio prestato su posto sostegno scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3)	6
- a.s. 2021/22, mesi 6, servizio prestato su posto sostegno scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3)	6
TOTALE	149,50

Quanto al posto di sostegno della scuola primaria (ADEE), l'Ufficio Scolastico convenuto attribuiva punti 86,00, mentre alla ricorrente sulla base della Tab. A/7 spettano punti 161,50, secondo la seguente specifica:

TIPOLOGIA	PUNTI
<u>TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.1</u> (dichiarato a pag. 6 della domanda): Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, con votazione 100/100 (Tab. A/7 Sez. A.1, pag. 1)	24
<u>DETTAGLIO TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.2</u> (dichiarato a pag. 6 della domanda): Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato (Tab. A/7, Sez. A.2, pag. 1)	12
<u>ABILITAZIONE SU POSTO O CLASSE DI CONCORSO PER LO SPECIFICO GRADO, SEZ. A.1</u> (dichiarato a pag. 3 della domanda): Laurea scienze formazione primaria quinquennale ex D.M. 249/2010 (Tab. A/7, Sez. B.1, pag. 1, che richiama la Tab. A/1, Sez. A.1)	11
<u>DETTAGLIO TITOLO DI ACCESSO, SEZ. A.2</u> (dichiarato a pag. 3 della domanda):	



Abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 (Tab. A/7, Sez. B.1, pag. 1, che richiama la Tab. A/1, Sez. A.2.b)	72
<u>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</u> (dichiarate a pag. 22 della domanda): ECDL (Tab. A/7, Sez. B.17, pag. 2)	0,5
<u>TITOLI DI SERVIZIO</u> (dichiarati a pag. 26-55 della domanda): - a.s. 2017/18, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3) - a.s. 2018/19, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3) - a.s. 2019/20, mesi 6, servizio prestato su posto comune scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.2, pag. 3) - a.s. 2020/21, mesi 6, servizio prestato su posto sostegno scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.1, pag. 2-3) - a.s. 2021/22, mesi 6, servizio prestato su posto sostegno scuola primaria (Tab. A/7, Sez. C.1, pag. 2-3)	6 6 6 12 12
TOTALE	161,50

Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto, appare evidente che, se il MIUR avesse agito correttamente e, attenendosi scrupolosamente alle tabelle di valutazione allegate all'O.M. 112/2022 avesse attribuito alla ricorrente il punteggio spettante di **161,50 punti** nella graduatoria di sostegno della scuola primaria (ADEE), **la dott.ssa Nardone avrebbe ottenuto il posto di ruolo sul medesimo posto in occasione delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2023/23, atteso che l'ultima nominata, priva di riserva, è stata assunta con il punteggio di 154,00 punti.**

C) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente ha cagionato alla ricorrente un **notevole danno patrimoniale**, rappresentato dalle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito se le fosse stato stipulato contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01/09/2022, per 24 ore settimanali (22 ore di insegnamento + 2 ore



di programmazione settimanale)². Tale danno è destinato ad aumentare esponenzialmente in futuro, fino a che non verrà emanato un provvedimento giurisdizionale che accerti il diritto dell'istante all'immissione in ruolo a decorrere dal 01/09/2022.

Invero, si è detto che attualmente la dott.ssa Nardone è titolare di un contratto di supplenza presso l'I.C. "Pollione" di Formia (LT) con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione al 30/06/2022 per 12 ore settimanali. Se fosse stata immessa in ruolo, sarebbe stata assunta dal 1° settembre 2022 per 24 ore settimanali e avrebbe percepito una retribuzione superiore, commisurata alla maggiore prestazione lavorativa, sia in termini di giornate lavorative (in quanto il contratto avrebbe avuto una durata superiore al 30/06/2023), sia in termini di ore di servizio settimanali (24 ore settimanali in luogo di 12).

Ciò posto, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiuridico del Ministero dell'Istruzione nell'aver attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente e correttamente spettante, impedendole così di ottenere il tanto agognato posto di ruolo (per cui la dott.ssa Nardone ha studiato tanti anni, conseguendo numerosi titoli), è evidente che il danno patrimoniale è costituito dal totale delle retribuzioni globali perse dal 01/09/2022 fino all'assunzione in ruolo. Tale pretesa risarcitoria ad oggi costituisce oggetto di richiesta di condanna generica (che sarà oggetto di autonomo, successivo, giudizio qualora la condotta della PA resistente lo rendesse necessario), attesa l'impossibilità di determinare l'esatto momento in cui la dott.ssa Nardone verrà assunta a tempo indeterminato.

² CCNL 2006-09, art. 28 "5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato talmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio"



E dunque, ciò che costituisce oggetto di richiesta risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dalla ricorrente per tutta la durata del mancato collocamento in ruolo.

SUL PERICULUM IN MORA

Alla dott.ssa Nardone è stata illegittimamente negata la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con grave **nocumento per la possibilità di celere e concreto reclutamento** nelle file del personale docente, e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi, con conseguente grave e irreparabile danno per la propria sfera personale e professionale.

La ricorrente, infatti, si è detto, è attualmente titolare di un contratto di supplenza fino al 30/06/2023. Dunque, il 1° luglio 2023, ella si troverà priva di un'occupazione e in una situazione di **ingiusta precarietà**; circostanza questa che è idonea ad incidere non solo nella sfera economica della stessa ricorrente, ma anche nella sua sfera personale, sociale e relazionale, con conseguente pregiudizio del suo diritto ad una esistenza dignitosa, anche indipendentemente dalla maggiore o minore incidenza sulla capacità reddituale.

Orbene, al 30 giugno 2023, quanto avrà termine l'attuale contratto di supplenza, in difetto dell'accoglimento dell'istanza cautelare formulata in calce al presente ricorso, l'istante dovrà solo sperare di ottenere, a partire dal successivo 1° settembre, qualche supplenza che le possa consentire di mantenersi, quanto meno fino al prossimo aggiornamento delle graduatorie previsto per la primavera/estate del 2024, quando l'Ufficio Scolastico provvederà a pubblicare le nuove GPS, in cui i titoli posseduti dai candidati e quelli acquisiti *medio tempore*, saranno oggetto di una nuova valutazione. Nella speranza che almeno nel 2024 i titoli della dott.ssa Nardone vengano valutati correttamente.

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere ammissibile il provvedimento di urgenza, benché finalizzato a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Nel caso di specie, la circostanza che il lavoro della ricorrente costituisce la fonte di reddito



esclusiva della stessa, è dunque sufficiente, a sommosso avviso di questa difesa, per ravvisare il pericolo di danno grave e irreparabile.

Ma vi è di più! In difetto di un provvedimento urgente di codesto Ecc.mo Tribunale il danno subito dalla ricorrente sarebbe di impossibile ristoro, atteso che **la proroga normativa che ha consentito agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS su posto di sostegno di partecipare alle operazioni di immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/23, ha natura straordinaria e, allo stato, non sono previste ulteriori proroghe, sicché in difetto di tutela cautelare, alla ricorrente verrebbe definitivamente preclusa l'assunzione a tempo indeterminato con chiamata da GPS.**

Ma anche in ipotesi di ulteriore proroga delle disposizioni che hanno consentito ai docenti inseriti nella prima fascia delle GPS di sostegno di essere assunti in ruolo, la ricorrente, esclusa dalle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23, rischia, in difetto di un provvedimento interinale di codesto Ill.mo Tribunale, di rimanere **esclusa dalle operazioni di assunzione a tempo indeterminato anche per il prossimo anno scolastico 2023/24 e, nell'attesa dei tempi per la celebrazione di un giudizio di merito, non è possibile quantificare per quanti anni ancora egli potrebbe rimanere precario.**

Invero, a causa dell'errato punteggio attualmente attribuito all'odierna istante (68 su ADEE e 86 su ADEE), la dott.ssa Nardone è stata collocata nelle rispettive graduatorie pubblicate il 31/08/2022 in posizioni molto basse (posto 172 in ADAA e posto 214 in ADEE), con la conseguenza che appare del tutto **impossibile che la stessa possa rientrare nel contingente provinciale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato.**

Il pregiudizio subito dal ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, **la perdita della stabilità lavorativa**, destinato a **ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.**

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).



Da ultimo, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Cassino**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via cautelare, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,

- **accertare e dichiarare** il diritto della dott.ssa Nardone Veronica al riconoscimento nella prima fascia delle GPS di punti 149,50 per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e di punti 161,50 per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE);
- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione di rettificare il punteggio riconosciuto alla dott.ssa Nardone Veronica nella prima fascia delle GPS della provincia di Latina e attribuire alla stessa punti 149,50 per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e punti 161,50 per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE);
- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria *ex art.* 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, come prorogato dall'art. 5 *ter* D. L. n. 228/ 2021, conv. in L. n. 15/2022, con decorrenza del 01/09/2022, con assegnazione della sede presso uno degli istituti scolastici indicati nella domanda informatizzata;
- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione la stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria, in favore della dott.ssa Nardone, *ex art.* 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, come prorogato dall'art. 5 *ter* D. L. n. 228/ 2021, conv. in L. n. 15/2022, con decorrenza del 01/09/2022, con assegnazione della sede presso uno degli istituti scolastici indicati nella domanda informatizzata.

Nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,



- **accertare e dichiarare** il diritto della dott.ssa Nardone Veronica al riconoscimento nella prima fascia delle GPS di punti 149,50 per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e di punti 161,50 per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE);

- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione di rettificare il punteggio riconosciuto alla dott.ssa Nardone Veronica nella prima fascia delle GPS della provincia di Latina e attribuire alla stessa punti 149,50 per il posto di sostegno della scuola dell'infanzia (ADAA) e punti 161,50 per il posto di sostegno della scuola primaria (ADEE);

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria *ex art.* 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, come prorogato dall'art. 5 *ter* D. L. n. 228/ 2021, conv. in L. n. 15/2022, con decorrenza del 01/09/2022, con assegnazione della sede presso uno degli istituti scolastici indicati nella domanda informatizzata;

- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione la stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria, in favore della dott.ssa Nardone, *ex art.* 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, come prorogato dall'art. 5 *ter* D. L. n. 228/ 2021, conv. in L. n. 15/2022, con decorrenza del 01/09/2022, con assegnazione della sede presso uno degli istituti scolastici indicati nella domanda informatizzata;

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe avuto diritto percepire in seguito alla stipula di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a decorrere dal 01/09/2022, così come accertato in corso di causa, dedotte le somme percepite in ragione di altri contratti di lavoro.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).**

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

1) Stralcio D.D. n. 9680 dell'01.09.2022 ATP Latina ([all.to 1](#));



- 2) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 ([all.to 2](#));
- 3) Domanda di aggiornamento dei titoli ([all.to 3](#));
- 4) D.D. n. 7712 del 01.08.2022 ATP Latina ([all.to 4](#));
- 5) Reclamo del 02.08.2022 ([all.to 5](#));
- 6) Ricevuta protocollo ([all.to 6](#));
- 7) D.D. n. 9093 del 23.08.2022 ATP Latina ([all.to 7](#));
- 8) all.to 8 Reclamo del 24.08.2022 ([all.to 8](#));
- 9) Ricevuta protocollo ([all.to 9](#));
- 10) D.D. n. 9571 del 31.08.2022 ATP Latina ([all.to 10](#));
- 11) D.D. n. 9165 del 24.08.2022 ([all.to 11](#));
- 12) Domanda espressione preferenze ([all.to 12](#));
- 13) Tribunale di Cassino, sent. n. 7974 del 06/09/2021 ([all.to 13](#));
- 14) Tribunale di Brindisi, ord. del 21/04/2021 ([all.to 14](#));
- 15) Tab. A/7 allegata all'O.M. n. 112/2022 ([all.to 15](#));
- 16) Tab. A/1 allegata all'O.M. n. 112/2022 ([all.to 16](#)).

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 259,00.

Formia-Cassino, 19/09/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv.to Maria Rosaria Altieri, procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della dott.ssa Nardone Veronica alla corretta collocazione nelle GPS della Provincia di Latina e alla stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo della stessa;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle GS della Provincia di Latina, posto di sostegno scuola dell'infanzia (ADAA) e posto di sostegno della scuola primaria (ADEE) che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarli tutti;
- che la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che il Giudice adito possa autorizzare la notifica del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di **integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami** consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) **la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- che in tal modo viene realizzato il contraddittorio con una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;
- che, diversamente, l'efficacia della notifica per pubblici proclami ordinaria è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del*



Avv. Maria Rosaria Altieri

Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- che la notifica per pubblici proclami per via telematica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato propone istanza affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Formia-Latina, 19/09/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri

